

PROTOCOLLO PER LA CD SECONDA FASE UFFICIO GDP DI NAPOLI, BARRA CAPRI, PROCIDA E ISCHIA

Il Presidente del Tribunale di Napoli dott. Elisabetta Garzo, sentiti i magistrati delegati al coordinamento degli uffici del Giudice di pace di Napoli, Capri, Ischia, Procida (dott. Giovanni tedesco) e di Barra (dott. Teresa Annunziata);

rilevato che è necessario, ai sensi delle disposizioni dei D.L. che si sono succeduti, nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute e dalla competenti Autorità Amministrative, adottare le misure organizzative più opportune, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'Ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone anche nella cd. seconda fase;

sentiti gli Avvocati delegati del COA Napoli i cui suggerimenti e le cui osservazioni risultano trasfuse nel presente provvedimento;

emette le linee guida che seguono

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

rilevato che nell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli operano circa 60 magistrati ciascuno dei quali nei giorni destinati ad udienza (in doppio turno) tratta un numero di circa 45 procedimenti con la presenza di numerosa utenza (difensori, parti, testimoni, consulenti tecnici);

rilevato che normalmente i magistrati in servizio presso l'Ufficio del GdP di Napoli non tengono le loro udienze in aule loro esclusivamente riservate ma contemporaneamente in due o tre magistrati (e – si ripete – in doppio turno) in aule che hanno diverse dimensioni (come da analitico elenco che si allega dove vengono indicate le superfici delle aule ed il loro utilizzo);

rilevato che per il GdP non è stato ancora attivato il processo telematico con la conseguenza che la cd. trattazione scritta prevista dall'art. 83 comma 7 lettera h del D.L. n. 18 del 2020 non appare (fatto salvo quanto di seguito si dirà) possibile;

ritenuto che, per la tipologia di controversie e per la penuria di adeguati mezzi informatici (sia con riferimento ai giudici che al personale amministrativo) non appare possibile per l'ufficio del GdP la trattazione cd "da remoto" prevista dall'art. 83 comma 7 lettera f del D.L. n. 18 del 2020 (modalità di trattazione che in ogni caso prevede tempi lunghi di gestione per il singolo procedimento ed un rilevante aggravio per a cancelleria);

ritenuto, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'Ufficio nella cd. seconda fase, che occorre limitare – stante la sopra descritta situazione delle aule di udienza utilizzate contemporaneamente da una pluralità di giudici e per di più doppio turno - la trattazione fisica a solo n. 6 / 8 procedimenti per udienza per ciascun magistrato dell'ufficio del Giudice di Pace di Napoli con individuazione di tali procedimenti in quelli di più antica iscrizione a ruolo (trattandosi, per la tipologia delle controversie attribuite alla cognizione del Giudice di Pace - che normalmente non rientrano nella previsione di quelli "urgenti" - del criterio maggiormente oggettivo fatta eccezione per alcuni procedimenti di impugnazioni di sanzioni amministrative specifiche come la sospensione delle patenti di guida) e che la trattazione dei suddetti n. 6 / 8 procedimenti debba avvenire per fasce orarie di minuti 70 per fascia (per i magistrati che iniziano udienza alle ore 9,00 le fasce saranno: tra le ore 9,00 e le ore 10,10 e tra le ore 10,10 e le ore 11,20; per i magistrati che iniziano udienza alle ore 11,30 le fasce saranno: tra le ore 11,30 e le ore 12,40 e tra le ore 12,40 e le ore 13,50) limitando per ciascuna fascia la trattazione di n. 3 / 4 procedimenti da trattare obbligatoriamente uno per volta e non contemporaneamente;

preso atto della disponibilità manifestata dai delegati del COA Napoli presenti al tavolo tecnico di munire ogni cancelleria dell'ufficio del GdP di Napoli di un indirizzo PEC al fine di consentire la possibilità, pur in assenza di processo telematico, di effettuare una sorta di trattazione scritta per alcuni procedimenti (ulteriori a quelli in numero di 6 trattati fisicamente da ciascun giudice) all'esito di istanze di trattazione congiunta che tutte le parti costituite potrebbe inviare per il singolo procedimento all'indirizzo PEC della cancelleria del magistrato;

rilevato, con riferimento alla prospettata possibilità di trattazione con modalità scritta, che attualmente il processo davanti al GdP non consente la trattazione telematica e pertanto si tratterebbe di una modalità di trattazione del tutto anomala rispetto a quella espressamente prevista dall'art. 83, comma 7, lettera h del D.L. n. 18 del 2020 la quale presuppone il pieno funzionamento del processo telematico (come avviene per il processo civile davanti al Tribunale);

ritenuto, pur tenuto conto della espressa lettera della legge, di poter condividere, al fine di consentire comunque la trattazione di un numero significativo di procedimenti, la sollecitazione del COA Napoli nei seguenti termini: tutte le volte in cui nell'udienza non sia necessaria la partecipazione di soggetti diversi dal giudice e dai difensori le parti costituite (tutte) possono inviare – senza che sia necessario alcun preliminare decreto del giudice – a mezzo

PEC alla cancelleria della sezione presso cui presta servizio il giudice istanza congiunta (cioè un unico documento) di trattazione scritta fuori udienza nella quale esporre in modo sintetico le loro deduzioni e controdeduzioni di udienza; tale istanza congiunta dovrà pervenire alla PEC della cancelleria almeno 15 giorni prima del giorno dell'udienza fissata e sarà a cura della cancelleria inserita nel fascicolo di ufficio; il giudice, il giorno dell'udienza, redigerà, per ciascun singolo procedimento per il quale viene utilizzata tale modalità di trattazione, apposito verbale cartaceo nel quale dovrà dare conto della modalità di trattazione scelta dai difensori (con allegazione al verbale dell'istanza congiunta di trattazione scritta) ed emetterà i relativi provvedimenti di sua competenza che verranno comunicati a cura della cancelleria ai difensori costituiti al rispettivo indirizzo PEC;

ritenuto che occorre disciplinare i tempi dell'iscrizione a ruolo dei procedimenti che avrebbero dovuto essere iscritti nel periodo di sospensione imposto dai D.L. che si sono succeduti (fino all'11 maggio 2020) e ciò debba avvenire, trattandosi di termine a ritroso, in applicazione dell'art. 83, comma 2 del D.L. n. 18 del 2020;

ritenuta la necessità al fine di evitare assembramenti, ed in applicazione dell'art. 83, comma 7 lettera c del D.L. n. 18 del 2020, di disporre la regolamentazione dell'accesso a tutti i servizi (anche cancellerie) dell'ufficio (fatta eccezione per il Ruolo Generale) previa prenotazione (telefonica e/o telematica) in modo che tale accesso avvenga di volta in volta a orari fissi e per un numero limitato di soggetti e preferibilmente nei giorni in cui non vengono celebrate udienze;

rilevato, altresì, che l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli è allocato in edificio (Caserma Garibaldi via Foria) avente un numero limitato di piani (quattro) serviti da un numero assai limitato di ascensori di assai ridotta estensione e che gli elevatori possono costituire veicolo di propagazione del contagio per la loro natura di spazi angusti chiusi nei quali è impossibile rispettare il distacco minimo tra persone idoneo a proteggersi dal contagio;

ritenuto, in conseguenza, che occorre vietare l'utilizzo degli ascensori situati nell'edificio di Caserma Garibaldi a tutti i soggetti (per qualsiasi ragione essi accedano all'Ufficio) che non dichiarino di avere patologie tali che non consentano loro di utilizzare le scale obbligandoli per ragione di salute all'uso dell'ascensore, prevedendosi, in tal caso, che gli ascensori vengano utilizzati da un soggetto per volta;

rilevato che l'edificio di Caserma Garibaldi per l'accesso ai piani superiori, in prosieguo di un primo scalone centrale (di rilevante ampiezza), vede la presenza

di due distinte scalinate che ben potranno essere utilizzata una in salita e l'altra in discesa per consentire una più agevole percorrenza degli utenti;

ritenuto che le misure protettive della possibile diffusione del contagio da coronavirus sopra individuate debbano valere a far data dal 12 maggio 2020 fino al 30 giugno 2020 ferma restando la loro possibile modifica (anche nei termini di durata) tenuto conto dell'evoluzione della diffusione del contagio e degli eventuali ulteriori provvedimenti delle Autorità competenti;

ritenuta la opportunità, al fine di consentire la trattazione fisica di un maggior numero di procedimenti ed evitare accumularsi di arretrato, che venga proposta una temporanea variazione tabellare che autorizzi in via generalizzata tutti i magistrati dell'Ufficio del GdP di Napoli a tenere una terza udienza settimanale fino alla data del 31 ottobre 2020;

ritenuta l'opportunità, nel medio periodo, al fine di limitare assembramenti nell'edificio e di aumentare il livello di sicurezza per gli utenti e per chi vi lavora stabilmente, di emanare le idonee misure organizzativa per trasferire l'ufficio del ruolo generale (attualmente al piano 2) al piano terra, nel cortile principale dell'edificio, al posto dell'attuale ufficio UNEP e di sollecitare le Autorità competenti alla definitiva apertura del cd. varco B su via Foria (varco attualmente chiuso) per consentire anche il pieno utilizzo del secondo cortile (di rilevanti dimensioni) facente parte del complesso immobiliare;

ritenuto in definitiva di dovere emanare allo stato le seguenti disposizioni per l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli valevoli dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020:

- 1) Ciascun Giudice di Pace di Napoli tratterà fisicamente soltanto n. 6 / 8 procedimenti per udienza normalmente individuati tra quelli di più antica iscrizione a ruolo e rinviando di ufficio a data successiva al 30 ottobre 2020 i restanti procedimenti (sempre nel rispetto del numero massimo di procedimenti che è consentito trattare in virtù della vigente tabella organizzativa per ciascuna udienza);**
- 2) I procedimenti di cui al capo 1 dovranno essere trattati per fasce orarie (n. 3 / 4 procedimenti per fascia) con le seguenti modalità: per i magistrati che iniziano udienza alle ore 9,00 le fasce saranno ore 9,00 / ore 10,10 ed ore 10,10 / ore 11,20; per i magistrati che iniziano udienza alle ore 11,30 le fasce saranno ore 11,30 / ore 12,40 ed ore 12,40 / ore 13,50; anche l'individuazione dei 3 / 4 procedimenti da trattare per ciascuna fascia dovrà rispettare rigorosamente il criterio della iscrizione a ruolo della causa (i più antichi nella fascia iniziale e**

poi a seguire); in ogni caso i procedimenti saranno trattati uno per volta, il magistrato sarà tenuto a verificare che vi presenzino solo i soggetti che ne hanno diritto ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile e non sarà consentito ai soggetti aventi diritto a presenziare all'udienza di trattenersi negli spazi limitrofi all'aula di udienza al di fuori dei limiti temporali della fascia durante la quale è prevista la trattazione del procedimento;

- 3) Per i procedimenti per i quali non sia necessaria la partecipazione in udienza di soggetti diversi dal giudice e dei difensori costituiti le parti costituite (tutte) possono inviare – senza che sia necessario alcun preliminare decreto del giudice – a mezzo PEC alla cancelleria della sezione presso cui presta servizio il giudice istanza congiunta (cioè un unico documento) di trattazione scritta fuori udienza nella quale esporre in modo sintetico le loro deduzioni e le controdeduzioni di udienza; tale istanza dovrà pervenire alla PEC della cancelleria almeno 15 giorni prima del giorno dell'udienza fissata; il giudice il giorno della udienza redigerà, per ciascun singolo procedimento per il quale viene utilizzata tale modalità di trattazione, apposito verbale cartaceo nel quale darà conto della modalità di trattazione scelta dai difensori delle parti (con allegazione dell'istanza congiunta) ed emetterà i relativi provvedimenti di sua competenza che verranno comunicati a cura della cancelleria ai difensori costituiti al rispettivo indirizzo PEC;
- 4) Per ciascuna udienza il giudice, almeno sette giorni prima della data di udienza, emetterà decreto unitario nel quale dovranno essere indicati specificamente:
 - a) i procedimenti con relativi numeri di ruolo che saranno trattati con modalità scritta all'esito della istanza congiunta delle parti;
 - b) i procedimenti con relativi numeri di ruolo che saranno trattati con modalità fisica (cioè con presenza in udienza) in numero massimo di sei / otto per ciascuna udienza con indicazione delle relative fasce orarie;
 - c) i procedimenti con relativo numero di ruolo che saranno rinviati di ufficio con indicazione della data ed orario del rinvio. Di tale decreto verrà data immediata comunicazione via PEC a cura della cancelleria ai difensori costituiti nei relativi procedimenti a mezzo PEC;
- 5) Vieta l'utilizzo degli ascensori situati nell'edificio a tutti i soggetti (per qualsiasi ragione accedano all'Ufficio) che non dichiarino di avere patologie tali che non consentano loro di utilizzare le scale, obbligandoli per ragione di salute all'uso dell'ascensore; in tale caso gli ascensori verranno utilizzati da un soggetto per volta;



- 6) **Dispone che i procedimenti che avrebbero dovuto essere iscritti a ruolo entro il periodo compreso (come termine ultimo) tra il 6 marzo 2020 ed l'11 maggio 2020 possano essere iscritti considerando come termine ultimo quello ottenuto aggiungendo, a partire dal 12 maggio 2020 compreso, i giorni che non si sono potuti utilizzare durante il periodo intercorrente tra il 6 marzo 2020 ed l'11 maggio 2020;**
- 7) **Regolamenta l'accesso a tutti i servizi dell'ufficio ivi comprese le cancellerie e fatta eccezione per il Ruolo Generale, attraverso prenotazione con comunicazione telefonica o telematica, assicurando che la convocazione degli utenti che ne abbiano fatta richiesta sia scaglionata per orari fissi in modo da evitare ogni forma di assembramento e preferibilmente nei giorni in cui non vengono celebrate udienze.**

UFFICI DEL GDP DI BARRA, CAPRI, PROCIDA E ISCHIA.

L'ufficio del GdP di Barra presenta analoghi problemi rispetto a quello di Napoli attesa la compresenza di due giudici in alcune aule. Le disposizioni di cui ai punti da 1) a 7) varranno perciò integralmente anche per l'Ufficio del GdP di Barra.

Le disposizioni di cui ai punti da 1) a 7) varranno anche per gli Uffici del Giudice di Pace di Capri, Ischia e Procida con le seguenti precisazioni derivanti dalla circostanza che nei predetti uffici non è previsto il doppio turno di udienza né la compresenza di magistrati nella stesa aula di udienza:


relativamente al punto 1) ciascun Giudice di Pace tratterà fisicamente un numero massimo di 16 procedimenti;

relativamente al punto 2) le due fasce orarie saranno una tra le ore 9,00 e le ore 11,00 e la seconda tra le ore 11,00 e le ore 13,00 ed in ciascuna fascia potranno essere trattati n. 8 procedimenti.

Napoli li 28-04-2020

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli

Avv. Antonio Tafuri



Il Presidente del Tribunale
di Napoli

Dott.ssa Elisabetta Garzo

